



# COMUNE DI CEFALÙ

## PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

~~ORIGINALE~~  
COPIA

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 66 DEL 15-07-2014

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto: GESTIONE CONTROLLATA DELLA COMBUSTIONE IN LOCO DI PICCOLI CUMULI DI MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE.**

L'anno duemilaquattordici addì quindici del mese di luglio, il Sindaco LAPUNZINA ROSARIO

#### Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15 della legge 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di protezione Civile e che il D. Lgs. n. 112/1998 comprende la "lotta agli incendi boschivi" nelle attività di Protezione Civile;
- l'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 classifica tra i rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- il nuovo art. 185 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana";
- da sempre ed ovunque in agricoltura si è fatto ricorso alla combustione controllata dei residui vegetali sui campi, considerata, dagli agricoltori, una metodica non solo valida ma, a volte, insostituibile capace di assicurare la giusta pulizia e messa in sicurezza dei fondi dai pericoli di incendi, nonché, mediante la distribuzione delle ceneri, si rileva essere un valido apporto di nutrienti minerali per le piante, nonché fattore di arricchimento della flora microbica;
- l'interpretazione restrittiva del nuovo art. 185 del T.U.A., che trova pacifica condivisione in giurisprudenza, fa ritenere però, che la combustione dei residui vegetali agricoli e la conseguente distribuzione delle ceneri sul terreno non rientri nella deroga prevista all'art. 13, comma f) del D. Lgs. n. 205/2010, e non può essere considerata attività agricola lecita;
- secondo la disposizione dell'art. 185, quindi, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configurava quale illecito

smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006;

- il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali a prevalente valenza agricola, relativamente all'abbruciamento dei residui vegetali, con il Decreto Legge n. 91/2014, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D. Lgs. n. 152/2006, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;
- la nuova disposizione, di cui all'art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. 91/2014, che inserisce nell'art. 256 bis del T.U.A. un nuovo comma 6, stabilisce che le disposizioni previste dagli artt. 256 e 256 bis del D. Lgs. N. 152/2006 ***“non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materia è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”***;
- dato atto che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericolo sia in casi di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazione delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;
- rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;
- contemplata la necessità di consentire, quando possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell'uso-consuetudine locale all'abbruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;
- ritenuto opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare, su tutto il territorio del Comune di Cefalù, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del c. 6 dell'art. 256-bis introdotto dal D.L. 91/2014;
- visto l'art. 3 della Legge 21/11/2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3 comma 3, lett. c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio incendio boschivo e degli indici di pericolosità;
- visto il comma 2, art. 34, della L.R. n. 16/96;
- visto il Piano Regionale Antincendio aggiornato al 2011;

Considerato che

- nel territorio comunale sono presenti alcune coltivazioni agricole ubicate anche in terreni impervi con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto

Ordinanza SINDACO n.66 del 15-07-2014 COMUNE DI CEFALU'

delle fonti di inoculi o propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici

- visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. di cui al D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visti

- l'art. 24 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Direttiva Europea n. 2000/29/CE

## ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Cefalù è consentita in loco la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture, secondo le disposizioni seguenti:

1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, ad eccezione del periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre, in cui vige il divieto assoluto di combustione
2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco o di persona di sua fiducia, ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che non possono avere una dimensione maggiore a tre metri steri per ettaro, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
4. possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo tre metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento ed avendo prontamente utilizzabili idonei strumenti adatti allo spegnimento di eventuali residui focolai;
5. la combustione deve essere effettuata lontano dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ed a una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;
6. rimane vietata la combustione di materiale o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
7. è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
8. il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui vegetali all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

### **9. è fatto divieto assoluto di accendere fuochi dal 15 Giugno al 15 Ottobre.**

Ordinanza SINDACO n.66 del 15-07-2014 COMUNE DI CEFALU'



## AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate: penalmente, qualora si genera un incendio (Art. 423, 423 bis e 449 C.P.); amministrativamente con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis D. L.vo 267/2000), da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 per qualunque violazione alla presente ordinanza

## DISPONE


Che la presente ordinanza:

- sia comunicata a mezzo dei messi comunali, ai competenti Comandi della Polizia Municipale, dei Carabinieri, della Polizia, all'Ufficio Locale Marittimo ed al Corpo Forestale;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune

## INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR Palermo entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi (120) giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL Sindaco  
ROSARIO LAPUNZINA  
*Rosario Lapunzina*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal            al  
Lì

IL SEGRETARIO  
SERGI MARIA ROSARIA

Ordinanza SINDACO n.66 del 15-07-2014 COMUNE DI CEFALU'

Pag. 5